

COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 97 del 13-05-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RIMODULAZIONE ORARI ESERCIZI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI "BAR, PUB, FRIGGITORIE, PIZZERIE AL TAGLIO, ROSTICCERIE, PASTICCERIE, GELATERIE, PANINOTECHE"

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri, del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date del 8, 9, 11, 22 marzo, 1, 10 e 26 aprile con i quali sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza Del Presidente della Regione Lazio del 30.04.2020 n.Z00037 la quale tra gli altri demanda ai comuni "L'adozione di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto."

Vista la propria precedente ordinanza sindacale n. 85 del 03-05-2020 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni orari esercizi commerciali, ristorazione, somministrazione alimenti e bevande", con la quale è stata consentita la vendita da asporto per le attività rientranti nella categoria dei "bar, pub, friggitorie, pizzerie al taglio, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, paninoteche" fino alle ore 20.00;

Ritenuto tuttavia opportuno uniformare l'orario delle attività suddette a quello previsto per le attività rientranti nella categoria "bar, pub, friggitorie, pizzerie al taglio, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, paninoteche.", estendendo, pertanto, il relativo orario fino alle ore 22.00;

Visto il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- 1. Di estendere la vendita da asporto fino alle ore 22.00 in tutti i giorni della settimana per le attività rientranti nella categoria dei "bar, pub, friggitorie, pizzerie al taglio, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, paninoteche", rettificando in tal senso quanto previsto dalla richiamata ordinanza sindacale n. 85/2020. La vendita con consegna al domicilio del consumatore è libera.
- 2. Restano salve tutte le disposizioni previste della richiamata ordinanza sindacale n. 85/2020, in quanto compatibili con le presenti disposizioni;
- 3. Tutti gli esercizi e le attività commerciali sono tenuti al rigoroso rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, dell'adozione dei dispositivi di sicurezza per il personale e di quanto necessario al fine di garantire il distanziamento interpersonale conformemente alle previsioni del DPCM 26 aprile 2020;
- 4. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, di cui al presente provvedimento, comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, l'applicazione della sanzione pecuniaria (pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00), nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 gg. a 30 gg.).

Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dalla data del 14 maggio 2020 e sono efficaci fino 17 maggio 2020 e, in ogni caso fino, ad ulteriori nuove e diverse disposizioni governative.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutta la cittadinanza;
- la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:
- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- All'Azienda Speciale S.T.S. Multiservizi.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Frascati.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio - sez. Roma entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.